..nto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Giovedì, 8 novembre 1934 - Anno XIII — Numero 262

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1753**.
Approvazione della Dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, di farmacista e di veterinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 1° agosto 1934, alla Dichiarazione stipulata il 5 maggio 1934 in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, di farmacista e di veterinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 196. — MANCINI.

Déclaration concernant l'admission aux professions de médecin, pharmacien, vétérinaire.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Le ressortissants suisses étant admis, en Italie, sur présentation des titres académiques italiens (ou étrangers validés), à l'examen d'Etat de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire et ayant, après avoir reçu le diplôme italien d'habilitation professionnelle, le droit d'être inscrits dans l'« albo » professionnel correspondant, les ressortissants italiens seront admis, en Suisse, aux examens fédéraux pour les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires, et pourront recevoir le diplôme fédéral correspondant aux conditions existant avant l'arrêt fédéral du 4 décembre 1933 qui exclut, à défaut de réciprocité, les étrangers de l'admission aux examens susdits.

La présente Déclaration entrera en vigueur à la date qui sera fixée d'un commun accord par les deux Gouvernements moyennant échange de notes. Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de trois mois à partir de la date à laquelle l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée.

Faite à Rome, en double exemplaire, le 5 mai 1934.

Pour l'Italie:	*Pour la Suisse:*
DE FACENDIS	WAGNIÈRE
PERASSI	ROTHMUND
E. LANINO	RENGGLI
A. MORELLI	BROYE
F. BARUSCIO RIZZO	KAPPELER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1754.
Completamento del Tempio Votivo ai caduti di guerra veneziani al Lido di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480;
Ritenuto che, a mente dell'art. 1 del detto provvedimento lo Stato ha già concorso con il fondo di un milione nella spesa per la costruzione del Tempio Votivo ai caduti di guerra veneziani che si sta erigendo al Lido di Venezia;
Che per la prosecuzione della costruzione predetta, la quale ha un alto significato non soltanto religioso, ma anche patriottico, riferendosi alla Grande Guerra, dall'Italia vittoriosamente combattuta, si rende ora necessaria una ulteriore contribuzione da parte dello Stato per la somma di lire un milione, da erogarsi con le stesse modalità che furono seguite per il primo contributo;
Ritenuto che tale contribuzione riveste il carattere di assoluta necessità ed urgenza per evitare una dannosa interruzione dei lavori in corso ed il licenziamento delle numerose maestranze che trovansi in essi impiegate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata una ulteriore spesa di lire un milione quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai caduti di guerra veneziani, in corso di completamento al Lido di Venezia, provvedendosi alla erogazione della somma con le medesime formalità che furono seguite per il primo contributo.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1755.
Modifiche al R. decreto 11 marzo 1928, n. 800, che stabilisce le norme per l'ammissione di sottufficiali del C.R.E.M. alla Regia Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 800, relativo all'ammissione di sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi alla Regia Accademia navale;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo statuto della Regia Accademia navale, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 11 marzo 1928, n. 800, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 1 è così modificato:
« I sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi aventi i requisiti indicati nei successivi articoli 2 e 4 delle presenti disposizioni possono, a domanda, essere ammessi alla prima classe del corso normale della Regia Accademia navale, per conseguire, al termine del corso stesso, la nomina ad ufficiale in uno dei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale o per le Armi navali, giusta le deliberazioni che prenderà il Ministero in relazione alla loro provenienza.
« Il Ministro per la marina stabilisce annualmente il numero dei sottufficiali da ammettersi alla predetta classe ».

Art. 3.

All'art. 3, le parole « da ammettersi al corso preparatorio » sono sostituite dalle seguenti:
« da ammettersi al tirocinio preparatorio ».

Art. 4.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:
« I sottufficiali prescelti sono avviati presso la Regia Accademia navale per partecipare, insieme agli altri con-

correnti, al tirocinio preparatorio previsto per i giovani aspiranti all'ammissione alla 1ª classe.

« Tale tirocinio ha lo scopo di vagliare l'attitudine professionale ed il contegno dei concorrenti e di prepararli al successivo esame di concorso.

« Quelli fra i sottufficiali che al termine del tirocinio sono riconosciuti, a giudizio insindacabile del Comando dell'Accademia, idonei, sono sottoposti agli esami di concorso insieme agli altri concorrenti.

« Superati gli esami predetti sono ammessi alla 1ª classe del corso normale come allievi ufficiali dello Stato Maggiore o del Genio navale o delle Armi navali ».

Art. 5.

Nel 2° comma dell'art. 5, le parole « al termine della 5ª classe » sono sostituite dalle seguenti: « al termine della terza classe ».

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° marzo 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1756.**

Abolizione del dazio di uscita sullo sparto esportato dalla Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3440, col quale il Governo della Tripolitania fu autorizzato a concedere alla Società A.L.F.A. l'esclusiva della lavorazione industriale dello sparto in quella Colonia e fu imposto il dazio di esportazione sullo sparto nella misura di lire 15 al quintale;

Ritenuto che essendo stata revocata la concessione di cui sopra viene a mancare la necessità di mantenere in vigore il dazio predetto;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abolito il dazio di lire 15 al quintale per l'esportazione dello sparto dalla Tripolitania, di cui all'art. 2 del R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3440.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. **1757.**

Concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Circumetnea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno e fino a tutto il 31 dicembre 1934 è accordato alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea, un sussidio straordinario di esercizio nella misura di L. 25.000 mensili.

Art. 2.

Il pagamento del sussidio straordinario di cui al precedente art. 1 sarà in tutto od in parte sospeso per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertate, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 3.

Per provvedere al pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1 lo stanziamento del capitolo 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio in corso è aumentato di L. 175.000.

Art. 4.

La Società siciliana di lavori pubblici è autorizzata ad estinguere il proprio debito per tasse erariali a tutto il 31 agosto 1934, comprese le rate non pagate del debito di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1831, in quattro rate semestrali di eguale importo con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 1935 e con esenzione dalla corresponsione della penale per ritardati versamenti e degli interessi di mora di cui all'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed all'art. 12 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1758.**

Approvazione della convenzione addizionale 1° settembre 1934, concernente il completamento l'armamento ed esercizio della ferrovia Piacenza-Bettola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, numero 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752; 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624; 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823; e 5 luglio 1934, n. 1292;

Visto il Nostro decreto 28 febbraio 1930, n. 253, col quale venne approvata la convenzione 26 gennaio 1930 per la concessione alla Società italiana di ferrovie e tramvie della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie: Piacenza-Bettola, Piacenza-Carpaneto-Lugagnano con diramazione Lusurasco-Fiorenzuola e Castel S. Giovanni-Pianello;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria le convenzione addizionale stipulata il 1° settembre 1934-XII tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima italiana di ferrovie e tramvie per l'armamento, completamento, elettrificazione ed esercizio della ferrovia Piacenza-Bettola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. **1759.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Rifugio Carlo Del Prete » con sede in Lucca.

N. 1759. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Rifugio Carlo Del Prete », con sede in Lucca, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. **1760.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Duca degli Abruzzi » con sede in Treviso.

N. 1760. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Duca degli Abruzzi », con sede in Treviso, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 15 settembre 1922, n. 1739.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. **1761.**

Autorizzazione alla Scuola tecnico-letteraria « Adele Martignoni » di Milano ad accettare un legato.

N. 1761. R. decreto 23 agosto 1934, col quale sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Scuola tecnico-letteraria « Adele Martignoni » di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di L. 25.000, disposto a suo favore dal comm. dott. Gerolamo Serina.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. **1762.**

Autorizzazione alla Società Zoofila Romana ad accettare un legato.

N. 1762. R. decreto 13 settembre 1934, col quale sulla proposta del Capo del Govero, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Società Zoofila Romana viene autorizzata ad accettare il legato di lire cinquemila in titoli di Stato 5 per cento disposto a suo favore dalla defunta signorina Berta Artusato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere inerenti alla costruzione di un binario di raccordo dallo stabilimento di Villadossola della Società italiana dei prodotti sintetici, alla stazione omonima delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 15 settembre 1930 della Società italiana dei prodotti sintetici, con sede in Milano, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto di un binario di raccordo del proprio stabilimento di Villadossola alla stazione omonima delle Ferrovie dello Stato sulla linea Novara-Domodossola;

Visto il progetto con l'allegato stralcio mappale indicante le zone di occupazione, con bolli annullati il 15 settembre 1930 dall'Ufficio del bollo di Milano;

Visto il rapporto 25 luglio 1933, n. 14777, del prefetto di Novara;

Vista la nota 13 novembre 1933, n. 9061, del Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria);

Visti i rapporti 4 febbraio 1931, n. 16370, 24 agosto 1933, n. 12717, e 11 giugno 1934, n. 7727, del R. Circolo ferroviario d'ispezione di Milano;

Visti gli atti di pubblicazione della domanda e del progetto suindicati;

Ritenuto che in tale sede vennero prodotte tre opposizioni, due dalle ditte private Masocco Riccardo e Ravaioli Vincenzo e la terza dal comune di Villadossola, il quale, però, desisteva in seguito ed anzi con deliberazione 6 maggio 1933 dava il proprio consenso all'attraversamento di due strade comunali;

Considerato in ordine alle opposizioni presentate dalle due ditte private che il tracciato del binario è stato studiato in modo da arrecare il minimo disturbo alle loro proprietà e che il tracciato stesso è il solo tecnicamente ammissibile data l'ubicazione dello stabilimento e il dispositivo d'innesto alla stazione;

Che le ditte ricorrenti per la tutela dei loro interessi patrimoniali potranno far valere le loro ragioni in sede di liquidazione delle indennità dovute;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concessa all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Respinta ogni contraria opposizione, sono dichiarate di pubblica utilità le opere inerenti alla costruzione di un binario di raccordo dello stabilimento di Villadossola della Società italiana dei prodotti sintetici alla stazione di Villadossola delle Ferrovie dello Stato, giusta il progetto e l'annesso stralcio mappale con bolli annullati il 15 settembre 1930, citati nelle premesse del presente decreto e che si approvano.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

All'Amministrazione governativa è riservata la facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del detto raccordo, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 2 Comunicazioni, Ispett. F.T.A., n. 81. — FERZI.

(10053)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1934.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2285;

Su designazione del Ministro per la guerra con lettera numero 22367 del 19 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Il colonnello di S. M. Perugi cav. Giulio è nominato membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato a datare dal 1° novembre 1934-XIII in sostituzione del tenente colonnello di S. M. Viale cav. Carlo.

Roma, addì 22 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(10055)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1934.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Decreta:

È approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

Roma, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

TABELLA A.

Numero dell'esercizio 1934-35 (1)	Numero dell'esercizio 1935-36 (2)	CAPITOLI – Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1934-35 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1935-36 (Col. 4 + 5) (6)
		Entrata			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	1.100.000	—	1.100.000
2	2	Canoni delle imprese portuali	38.000	—	38.000
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	per memoria	—	—
4	4	Proventi eventuali diversi	2.000	—	2.000
			1.140.000	—	1.140.000

Numero dell'esercizio 1934-35 (1)	Numero dell'esercizio 1935-36 (2)	CAPITOLI – Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1934-35 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1935-36 (Col. 4 + 5) (6)
		Spesa			
1	1	Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	616.000	(a) - 26.181	589.819
2	2	Indennità di trasferta e di missione	50.000	- 6.000 (a)	44.000
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	200.000	—	200.000
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	15.000	- 1.200 (a)	13.800
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	90.000	- 4.331 (a)	85.669
6	6	Premi di operosità e di rendimento (art. 63 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	110.000	- 13.200 (a)	96.800
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277)	11.560	(a) - 1.387	10.173
8	8	Spese casuali	8.000	—	8.000
9	9	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	39.440	(b) + 52.299	91.739
			1.140.000	—	1.140.000

(a) Diminuzione proposta in dipendenza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.
(b) Aumento proposto in relazione alle variazioni, di cui ai capitoli n. 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

Roma, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG. *Il Ministro per le comunicazioni:* PUPPINI.

(10041)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1934.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, che concede la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, numero 1494, che consente in via di esperimento e fino al 30 giugno 1935, la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione delle vetture automobili per trasporto di passeggeri e dei telai (châssis) completi di motore e destinati ad autoveicoli per trasporto di persone, nonchè delle loro parti di ricambio, in esportazione dallo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio concessa col R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, nella misura di L. 1,50 per chilogramma, è subordinata, per quanto riguarda le vetture complete ed i telai completi di motore alla condizione che si tratti di vetture automobili per passeggeri e di telai completi di motore destinati ad autoveicoli per il trasporto di persone, esclusi cioè gli autoveicoli per usi industriali, come autocarri, furgoni, furgoncini e simili.

Agli effetti della restituzione di cui trattasi si considerano come complete le vetture automobili che siano almeno composte del telaio (châssis) col motore e la carrozzeria.

Art. 2.

Sono parti di ricambio ammissibili alla restituzione dei diritti ai sensi dell'art. 2 del citato R. decreto-legge n. 1494, tutti i pezzi staccati del telaio, del motore e della carrozzeria, nonchè gli organi accessori purchè sia comprovato che si tratti di pezzi ed organi normalmente impiegati nella fabbricazione di vetture automobili delle quali sia stata già effettuata dalla stessa ditta la esportazione col beneficio del drawback.

Le parti e gli organi di cui al precedente comma sono ammesse al beneficio suindicato nei limiti di un quantitativo non superiore al 18 % del peso complessivo delle vetture e dei telai completi di motore già esportati dalla stessa ditta pure col godimento del drawback.

Le esportazioni di tali parti ed organi dovrà essere effettuata non oltre i sei mesi dalla data di esportazione delle vetture complete e dei telai completi di motore cui si riferiscono.

Art. 3.

Per le vetture complete e per i telai completi di motore che vengono esportati la restituzione dei diritti è commisurata sul peso effettivo di dette vetture e telai escluso il peso dei carburanti e dei lubrificanti eventualmente contenuti nei serbatoi, e quello dell'acqua contenuta nel radiatore o nella riserva.

Nel peso di ciascuna vettura automobile completa o di ciascun telaio completo di motore con ruote, potrà comprendersi il peso di una ruota di ricambio nonchè quello degli utensili di normale dotazione degli autoveicoli di cui trattasi, entro i limiti, questi ultimi, di un massimo di kg. 10 per ogni vettura o telaio.

Per le parti di ricambio specificate come all'art. 2 la restituzione sarà effettuata sul peso netto reale delle parti stesse.

Art. 4.

Ai fini della concessione del beneficio previsto dal R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, sarà considerata anche la esportazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli destinati nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.

Art. 5.

Per avere diritto alla restituzione prevista dal R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, è necessario che la esportazione dei prodotti ammessi alla restituzione stessa sia effettuata direttamente dalle fabbriche di vetture automobili debitamente esercenti l'industria nel Regno, e per conto delle fabbriche medesime. Tuttavia è consentito a dette fabbriche ai fini esclusivi del compimento delle operazioni doganali di farsi rappresentare da uno spedizioniere autorizzato o da altro mandatario munito di regolare procura.

Art. 6.

È fatto obbligo al fabbricante esportatore di indicare nelle dichiarazioni di uscita il peso netto reale delle vetture automobili, dei telai e delle parti di ricambio sul quale dovrà essere commisurata la restituzione dei diritti, nonchè tutte le caratteristiche delle vetture e dei telai (tipo, numero del telaio, numero del motore, ecc.) e la denominazione commerciale di ciascuna specie di parti di ricambio.

Le bollette di esportazione mod. *A* 51 relative a tali parti di ricambio dovranno far riferimento alle analoghe bollette concernenti le vetture complete ed i telai completi di motore già esportati. Sulle matrici di tali ultime bollette dovranno essere apposte opportune annotazioni per impedire che abbiano ad ammettersi al beneficio del drawback, per ciascuna vettura o telaio esportati, un quantitativo di parti di ricambio superiore al 18 % del peso della vettura o telaio.

Art. 7.

Per la concessione della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture, sui telai completi di motore e sulle parti di ricambio esportate saranno osservate le formalità e condizioni di cui all'art. 260 del regolamento per la esecuzione della legge doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

Art. 8.

Le bollette di uscita saranno allibrate in due apposite serie di registri mod. *A* 8, con distinta intestazione, e, cioè, una per le vetture complete e per i telai completi di motore, e l'altra per le parti di ricambio.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1934 Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
ASQUINI.

(10061)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1934.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli al portatore dei certificati nominativi e dei libretti del prestito redimibile 3,50 per cento emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, col quale venne autorizzata l'emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento;

Visto l'art. 5 del R. decreto 31 maggio 1934, n. 835, col quale si dispone che con decreti del Ministro per le finanze saranno determinati i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore, dei certificati nominativi e dei libretti del nuovo prestito redimibile 3,50 per cento;

Determina:

Art. 1.

I *titoli al portatore* del prestito redimibile 3,50 per cento, emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, sono stampati, per i tagli da L. 100, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10.000 e 20.000 di capitale nominale, su fogli di carta filigranata fabbricata a manomacchina, e per i tagli da L. 50.000 e 100.000 su fogli di carta filigranata fabbricata a mano, a doppio effetto.

Ogni foglio, comprendente il corpo del titolo, ventotto cedole e la matrice, reca, in corrispondenza alla parte inferiore del corpo del titolo, una targa, nella quale è riprodotta, *in filigrana,* a chiaro scuro, una figura di Traiano fra i littori.

In corrispondenza ad ognuna delle ventotto cedole figura, *in filigrana,* nella parte destra una testina di Vittoria vista di profilo, volta a sinistra di chi guarda, e nella parte sinistra il numero ordinale di ogni singola cedola.

Nelle linee di separazione del titolo dalla matrice, del titolo dalle cedole, e nelle linee di separazione fra le colonne di cedole, nonchè sul margine estremo del foglio di cedole, esistono, in filigrana a chiaroscuro, le leggende « Regno d'Italia - Debito Pubblico - Regno d'Italia ».

La carta usata per la stampa delle cartelle è, per i tagli da L. 100 e 500 di colore verde oliva chiarissimo; per i tagli da L. 1000, 2000 e 10.000 di colore azzurro; per i tagli da L. 4000 e 5000 di colore grigio, e rispettivamente per i tagli da L. 20.000, 50.000 e 100.000, di colore camoscio, bianco verde e bianco camoscio.

Art. 2.

La stampa del recto presenta, sul *corpo del titolo,* nella parte superiore, un *fondo litografico* costituito da un intreccio di rami, sotto il quale, nella parte centrale del titolo, campeggia un Fascio Littorio, con l'ascia rivolta a destra di chi guarda, contornato da rami e foglie intrecciate. Tali motivi decorativi risaltano in sopracolore sopra *un fondo* costituito da un groviglio di foglie intersecate da linee parallele verticali. In corrispondenza alla targa filigranata sulla parte inferiore del titolo il *fondo* è formato da una zona di linee ondulate e verticali.

Il *fondo* di ciascuna *cedola* è costituito da un motivo ornamentale composto da due Fasci Littori racchiudenti la Corona Reale; i Fasci sono collegati tra loro da un nastro recante la leggenda « Aes Publicum, civium copia ». Il fondo presenta inoltre, ai lati di tale motivo ornamentale, un intreccio di reste di grano, e sulla parte destra di ogni singola cedola, in corrispondenza alla testina filigranata, una zona a linee ondulate.

Per i titoli da L. 100 e 500 di capitale nominale, il *fondo* è stampato in colore verde; per quelli da L. 1000, 2000 e 10.000 in azzurro; per quelli da L. 4000 e 5000 in grigio; per quelli da L. 20.000 in marrone; per quelli da L. 50.000 in giallo verde, e per quelli da L. 100.000 in rosso.

Art. 3.

Sul fondo litografico sono impressi i fregi, i motivi ornamentali e le diciture di cui appresso, con stampa tipografica per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 2000 e con stampa calcografica per i tagli da L. 4000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000. Il corpo del titolo reca una cornice decorativa che presenta motivi alternati di spighe di grano e di volute racchiudenti foglioline. In ciascuno dei quattro angoli è un rosone di forma quadrata.

Nella parte superiore del titolo è impressa una corona di foglie di quercia e di alloro, recante in alto una Corona Reale e racchiudente l'effige di S. M. il Re di profilo, rivolta a sinistra di chi guarda.

La corona è legata ai lati da nastri recanti: quello di sinistra la leggenda « Aes Publicum », quello di destra la leggenda « Civium copia ».

Sotto tale fregio è impressa la dicitura in carattere lapidario « Debito Pubblico del Regno d'Italia » e più sotto quella « Prestito Redimibile 3,50 % esente da ogni imposta presente e futura R. D. L. 3 Febbraio 1934-XII - n. 60 ». Segue la dicitura « Cartella al Portatore » ed a questa seguono altre diciture riguardanti il valore del titolo in capitale nominale, l'ammontare dell'interesse annuo, il numero della serie e il numero d'iscrizion del titolo. A tali indicazioni seguono, in caratteri minuti, quelle riflettenti l'iscrizione del titolo nel Gran Libro del Debito Pubblico, la data di godimento, la scadenza e le modalità di pagamento delle cedole, la data di emissione e il numero di posizione.

Dopo le leggende suindicate, sulle cartelle al portatore sono impresse a stampa, mediante fac-simile, le firme « Il Direttore generale: E. Ciarrocca » - « Il Capo divisione: Sinibaldi » - « V. per la Corte dei conti: Jannarone ».

Sotto le firme, negli angoli inferiori, sono impressi, a sinistra il bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura circolare: « Debito Pubblico del Regno d'Italia », a destra il bollo fiscale.

Le ventotto cedole sono disposte su quattro colonne affiancate di sette cedole ciascuna. Ogni cedola presenta nel recto una cornice recante un fregio rettangolare di dentelli chiari e scuri alternati e delle liste di foglioline sovrapposte. Agli angoli figurano quattro spazi chiari appoggiati su motivi di foglie stilizzate; su quello inferiore sinistro e su quello superiore destro è impresso il numero ordinale della cedola.

Sul lato superiore e su quello inferiore di ciascuna cedola sono stampate rispettivamente la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » e la indicazione degli estremi del decreto di emissione.

Su ogni cedola sono infine riportate le indicazioni relative al debito, all'ammontare dell'interesse annuo e semestrale, alla scadenza e al numero distintivo della cartella cui la cedola appartiene. Sul lato sinistro della cedola è impresso il bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura « Regno d'Italia ».

Le leggende e i fregi sopra descritti sono stampati: nei titoli da 100 e 500 in verde scuro, nei titoli da L. 1000 e 2000 in azzurro, in quelli da 4000 e 5000 in grigio nero, in quelli da 10.000 in azzurro scuro, in quelli da 20.000 in color seppia, in quelli da 50.000 in verde e in quelli da 100.000 in rosso.

Nel corpo e sul lato inferiore del titolo sono stampate a rilievo contro impresso in rosso, rispettivamente le indica-

zioni in cifre del numero della serie e del valore del titolo in capitale nominale.

Ugualmente in contro impresso in rosso sono stampate, su ogni cedola, le indicazioni del numero della serie e dell'ammontare dell'interesse semestrale.

La linea di taglio del titolo dalla matrice reca la leggenda in corsivo inglese maiuscolo, su fondo a linee ondulate: « Debito Pubblico del Regno d'Italia ».

Art. 4.

Sul verso del corpo del titolo sono impressi due Fasci Littori fra i quali figura in alto la Corona Reale e più sotto il piano di ammortamento del debito, il tutto contornato da una ghirlanda di foglie di alloro. Sulla parte inferiore è stampata la indicazione dell'importo della cartella in capitale nominale.

Il rovescio di ogni cedola reca, al centro, una testina muliebre circondata da un motivo geometrico a linee scure, nella parte destra la indicazione del numero ordinale, e sul lato inferiore le indicazioni dell'importo, dei luoghi di pagamento e della scadenza.

Il verso dei titoli e delle cedole è stampato: per i tagli da L. 100 e 500 in verde scuro; per i tagli da L. 1000, 2000 e 10.000 in grigio azzurro; per i tagli da L. 4000 e 5000 in grigio nero; e per i tagli da L. 20.000, 50.000 e 100.000 rispettivamente in color seppia, in verde oliva e in rosso granato.

Art. 5.

I *certificati nominativi* del Prestito redimibile 3,50 per cento emesso in forza del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, sono stampati su carta bianca filigranata a chiaroscuro su tutta la superficie del foglio, con motivi ondulati simmetrici recanti, negli spazi, alternativamente, Fasci Littori e la indicazione dell'Annuale Fascista.

Art. 6.

I *certificati nominativi di piena proprietà* sui quali le rate semestrali di interessi sono liberamente esigibili, sono formati da tre parti.

La parte centrale, che costituisce il corpo del titolo, ha un prospetto stampato su un fondo di colore verde a motivi simmetrici, recante al centro una losanga con un Fascio Littorio, e l'indicazione dell'annuale fascista XII. Il prospetto è contornato da una cornice a fregi ornamentali.

Il testo del titolo reca, nella parte superiore, la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia - Prestito Redimibile 3,50 % 1934-XII - Esente da ogni imposta presente e futura » completata con la indicazione della legge di emissione del Prestito stesso.

Ai lati di tale intestazione, in due spazi circolari, sono impressi rispettivamente, a sinistra un bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura circolare « Debito Pubblico del Regno d'Italia », a destra il bollo fiscale. Segue lo schema per le indicazioni del titolare del certificato, e per le indicazioni in lettere dell'importo del titolo in capitale nominale, del corrispondente interesse annuo e del godimento degli interessi.

Appositi spazi sopra la intestazione del titolo sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione, del capitale nominale, dell'interesse annuo e dell'interesse semestrale.

Nella parte inferiore è riportata un'avvertenza circa le modalità di pagamento delle rate semestrali di interessi; seguita dalla data di emissione e dalle firme di cui al precedente art. 3.

Il rovescio del corpo del titolo presenta una pagina in bianco, ornata da una cornice rettangolare racchiudente un fondo identico a quello del prospetto. Sulla parte superiore è stampata la dicitura « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536 ».

La parte sinistra del titolo reca a stampa, nelle due pagine, su un fondo uguale a quello del prospetto, una tabella per la indicazione dei numeri dei titoli al portatore compresi nel certificato nominativo.

La parte destra è costituita da una serie di quattordici tagliandi per la riscossione degli interessi semestrali. Su ciascun tagliando, ornato da una cornice con motivi di foglie di acanto, sono stampate, nella parte anteriore, su fondo identico a quello del titolo, la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » ed altre riguardanti il debito, la legge di emissione, il numero del certificato, la scadenza e l'ammontare della rata semestrale d'interessi. Nella parte inferiore è riservato uno spazio per la quietanza del percipiente. Nell'angolo inferiore destro è impresso il numero ordinale del tagliando e in alto a destra è impresso in piccolo bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura circolare « Regno d'Italia ». A tergo delle cedole è un ornato di colore verde che ha nel centro uno spazio nel quale è stampato il numero ordinale.

Le leggende e le cornici del titolo e dei tagliandi sono stampate in colore bleu.

Art. 7.

Speciali certificati nominativi di piena proprietà sono rilasciati in corrispondenza delle rendite per le quali il pagamento delle rate di interessi è *condizionato* e non si effettua a mezzo di ricevute annesse al titolo, ma a mezzo di formule di quietanza predisposte alle singole scadenze dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Ciascuno di tali certificati consta di un foglio diviso in due parti. La prima parte è in tutto identica al corpo del titolo dei certificati di piena proprietà; la seconda parte reca, nella pagina interna, la tabella per l'indicazione dei numeri dei titoli al portatore compresi nel certificato, e nella pagina esterna ventiquattro compartimenti rettangolari destinati all'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate semestrali di interessi.

Sugli speciali titoli di cui al presente articolo il fondo è stampato, nel recto e nel verso, in colore viola chiaro, le cornici e le leggende in colore viola magenta.

Art. 8.

Per le rendite vincolate d'usufrutto vengono rilasciati, un *certificato di nuda proprietà* e un *certificato di usufrutto*. Vengono emessi *tre distinti tipi di certificati di usufrutto* a seconda che si tratti di rendite vincolate d'usufrutto vitalizio sulle quali gli interessi semestrali sono pagabili con obbligo del deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, o di rendite con usufrutto vitalizio pagabili *senza* obbligo di presentazione del detto certificato, oppure di rendite con *usufrutto condizionato*.

Il certificato di *nuda proprietà* consta di un foglio diviso in due parti ed è indentico al titolo di cui al precedente articolo 7, salve le seguenti varianti: la pagina esterna della seconda parte reca soltanto, a grandi caratteri, l'avvertenza « il pagamento degli interessi si effettuerà sul certificato di usufrutto a norma dell'art. 14 del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298 »; un'avvertenza analoga è stampata nella parte inferiore del prospetto del titolo.

I *certificati di usufrutto* a pagamento, rispettivamente, *contro* o *senza* esibizione del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti di tre parti, similmente ai certificati di piena proprietà a libero pagamento di cui al precedente art. 6, dai quali differiscono per alcune leggende nel testo del titolo, relative allo speciale carattere dei due tipi di certificati d'usufrutto. Si differenziano anche nel rovescio del corpo del titolo, sul quale è soltanto stampata, a grossi caratteri, l'avvertenza, a seconda del tipo di certificato d'usufrutto, che « il pagamento delle rate di interessi si eseguirà *contro* o *senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

I *certificati di usufrutto* da emettersi in corrispondenza delle rendite con *usufrutto condizionato* sono costituiti di due parti similmente ai certificati di piena proprietà a pagamento condizionato di cui al precedente art. 7, salve le varianti che seguono: differiscono nel testo del titolo che reca alcune leggende proprie del certificato di usufrutto; in entrambe le pagine interne è stampata la tabella per la descrizione dei titoli al partatore compresi nel certificato; e la pagina esterna della seconda parte reca quattordici compartimenti destinati all'applicazione del bollo di pagamento.

Sui certificati nominativi descritti nel presente articolo il fondo del prospetto e nel rovescio, le *leggende e le cornici* sono stampate, rispettivamente, sui certificati di *nuda proprietà*, in colore giallo e in colore bruno siciliano; sui certificati di usufrutto relativi alle rendite pagabili contro esibizione del *certificato di esistenza in vita* in colore bleu chiaro e in colore turchino; sui certificati di usufrutto relativi alle rendite pagabili *senza certificato di vita* in colore bleu chiaro e in colore bleu nero; e sui *certificati con usufrutto condizionato*, in colore viola chiaro e in colore lacca viola.

Art. 9.

I *libretti nominativi* sono stampati su carta filigranata identica a quella usata per i certificati nominativi.

Essi sono formati da un primo mezzo foglio conforme, nel prospetto e nel rovescio, al corpo del titolo dei certificati nominativi, salve le varianti che differenziano i libretti dai certificati nominativi. L'ultimo mezzo foglio comprende una serie di quattordici tagliandi per la riscossione degli interessi semestrali, in tutto simili a quelli annessi ai certificati nominativi.

Tra il primo e l'ultimo mezzo foglio sono inclusi i fogli intercalati, sui quali sono stampate le tabelle per la descrizione dei titoli compresi nel libretto; ogni foglio intercalato ha impressi, negli angoli superiori rispettivamente, il bollo a secco e il bollo fiscale. Il fondo sul quale sono stampate le varie parti del libretto nominativo, conforme a quello dei certificati, è impresso in tinta grigia; le leggende e le cornici sono stampate in colore verde.

Art. 10.

I modelli dei titoli di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(10058)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1288 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Climan » e « Zvitich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Zvitich Maria ved. Climan Giovanni, figlia del fu Giovanni e della fu Grubissich Barbara, nata a Gimino il 4 agosto 1866 e abitante a Perci (Pola), 65 sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Viti » e « Clima » (Viti Maria ved. Clima).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Clima » anche ai figli nati a Gimino: Francesco, il 23 marzo 1894; Maria, l'11 novembre 1900; Matteo, il 17 febbraio 1904 e Giuseppe, il 12 aprile del 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7709)

N. 1310 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cliba » (Kliba) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cliba (Kliba) Michele, figlio del fu Marco e della fu Dicovich Pasqua, nato a Filippano (Dignano) Istria l'8 marzo 1853 e abitante a Filippano (Dignano) Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bitcovich Maria fu Martino e fu Orlich Eufemia, nata il 3 marzo 1856, ed al figlio Marco, nato a Filippano il 13 marzo 1890, alla

nuora Busletta Maria di Giuseppe e di Colich Agata, moglie di Marco Cliba, nata a Barbana il 29 settembre 1902, ai nipoti, figli di Marco Cliba e di Maria Busletta, nati a Filippano: Antonio, il 18 gennaio 1925 e Teresa, il 31 gennaio 1927, nonchè al nipote Michele Cliba di Marco e di Sildich Lucia, nato a Filippano il 25 febbraio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7710)

N. 1309 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cliba » (Kliba) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cliba (Kliba) Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Cellia Elena, nato a Filippano (Dignano) il 23 febbraio 1862 e abitante a Filippano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Celega Caterina fu Martino e fu Vitassivich Lucia, nata a Filippano, l'11 novembre 1873, ed al figlio Giovanni, nato a Filippano il 1° giugno 1903, alla nuora Perusco Anna di Pasquale e di Perusco Maria, moglie di Giovanni Cliba, nata a Carnizza d'Arsa (Dignano) 22 giugno 1908, ed alle nipoti, figlie di Giovanni Cliba e di Perusco Anna, nate a Filippano: Lucia, il 25 novembre 1925 e Maria-Fiorina, il 2 dicembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7711)

N. 1536 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Giovanni, figlio del fu Gaspare e della fu Marich Maria, nato a Canfanaro Villa Coreni il 25 agosto 1869 e abitante a Villa Coreni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Villa Coreni dall'or defunta Anastasia Mattossovich: Giovanni, il 2 ottobre 1901; Simone, il 19 luglio 1907; Antonio, il 21 febbraio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residente, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7713)

N. 1540 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Martino, figlio del fu Gregorio e della fu Morosin Giustina, nato a Canfanaro, il 21 ottobre 1887 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sinossich Giovanna di Marco e di Stifanich Domenica, nata a S. Giovanni della Cisterna il 22 giugno 1891 ed al figlio Eugenio, nato a Canfanaro il 21 dicembre 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7714)

N. 1514 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Giacomo, figlio di Matteo e della Ocovich Lucia, nato a Salvore, il 5 febbraio 1900 e abitante a Pirano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crisman Anna Maria di Giovanni e di Criaman Filomena, nata a Pirano, il 5 marzo 1903 ed alla figlia Elvira, nata a Servola (Trieste) il 18 dicembre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Roma, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7715)

N. 1286 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Govaz Giovanni.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signori Covaz Giovanni del fu Michele e della Stor Maria, nato a Visignano, il 23 ottobre 1881, residente a Visignano, di condizione mediatore ed oste, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Covaz in « Fabbri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sterzai Antonia fu Giuseppe e fu Crulcich Maria, nata a Visignano il 4 maggio 1883, ed ai figli: Pierina, nata a Pola l'8 giugno 1905; Antonia, nata a Pola il 4 marzo 1909; Pietro, nato a Trieste il 25 aprile 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7716)

N. 1328 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Vitassovich Oliva, nato a Filippano (Dignano) il 4 gennaio 1882 e abitante a Orbanici (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cliba Lucia fu Michele e di Peressa Fosca, nata a Filippano (Dignano): Maria il 2 marzo 1919, Natale il 1° aprile 1921 e Giovanni il 23 giugno 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7717)

N. 1327 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Giuseppe, figlio del fu Michele e della fu Muscovich Maria, nato a Filippano (Dignano) il 27 marzo 1878 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cicada Maria fu Gregorio e di Marzan Giovanna, nata a Filippano il 26 ottobre 1879, ed ai figli nati a Filippano: Michele il 19 aprile 1902, Eufemia il 25 dicembre 1911 ed Anna il 26 giugno 1920, alla nuora Bille Eufemia di Matteo e fu Sugar Maria, moglie di Michele Collich, nata a Barbana il 21 aprile 1906, ed al nipote Collich Giovanni di Michele e di Bille Eufemia, nato a Filippano il 21 giugno 1926.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7718)

N. 1326 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Collich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Collich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Sarich Fosca, nato a Filippano (Dignano d'Istria) il 28 aprile 1849 e abitante a Filippano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancovich Eufemia fu Matteo e fu Bille Eufemia, nata a Roveria (Dignano) il 22 agosto 1858, ed al figlio Antonio, nato a Filippano il 30 gennaio 1888, alla nuora Cherzan Maria di Antonio e di Piglian Oliva, nata a Sanvincenti il 6 febbraio 1903, al nipote Collich Antonio di Antonio e di Cherzan Maria, nato a Dignano il 15 marzo 1929, ed al nipote Giovanni Collich di Antonio e fu Razzan Fosca, nata a Dignano il 1° maggio 1925.

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7719)

N. 1318 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Codacovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Codacovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Giachin Maria, nato a Dignano il 24 dicembre 1863 e abitante a Dignano n. 238, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codacco ».

Il presente decreto a cura del Capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7720)

N. 1320 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Codacovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Codacovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Fioranti Domenica, nato a Dignano il 18 agosto 1873 e abitante a Dignano n. 740, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Moscheni Lucia di Pasquale e fu Bonassin Anna, nata a Dignano il 2 giugno 1878.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7721)

N. 1321 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Codacovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Codacovich Lorenzo, figlio del fu Domenico e della fu Delzotto Maria, nato a Dignano il 2 aprile 1859 e abitante a Dignano n. 740, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codacco ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7722)

N. 1334 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Comparich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Comparich Marco, figlio del fu Matteo e della fu Radolovich Giovanna, nato a Marzana (Dignano) il 23 aprile 1868 e abitante a Marzana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Compari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blasina Eufemia fu Giacomo e fu Scoravich Maria, nata a Marzana il 2 aprile 1874, ad ai figli, nati a Marzana: Marco, 8 maggio 1908; Caterina, 25 novembre 1910; Pierina il 14 settembre 1913; Giuseppe, il 12 marzo 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 7 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7725)

N. 1421 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Burich, nato a Villa Mari (Canfanaro) il 17 agosto 1848 e abitante a Villa Mari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Maria fu Martino e fu Anna Banco, nata a Villa Mari il 5 agosto 1864.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7741)

N. 1420 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Martino, figlio del fu Tomaso e di Puccar Caterina, nato a Villa Mari di Canfanaro il 5 agosto 1909 e abitante a Villa Mari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Francesca di Gasparo e di Vicich Maria, nata a Villa Mari il 9 marzo 1906 ed alla figlia Rosina-Alice, nata a Villa Mari il 13 marzo 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7742)

N. 1284 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Miculich Giovanni fu Pietro;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bogliuno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentante opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Miculich Giovanni fu Pietro e di Rude Giovanna, nato a Passo (Bogliuno) il 27 settembre 1888 e residente a Passo (Bogliuno), è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Miculich in « Miccolini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Merolin Caterina fu Giuseppe e fu Ulianich Maria, nata a Passo il 7 luglio 1888, ed ai figli, nati a Passo: Anna, il 28 luglio 1912; Virgilio, il 9 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7743)

N. 1271 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Musich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Musich Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Vaientich Domenica, nato a Bellei (Ossero) il 18 giugno 1861 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Maria fu Nicolò e fu Cucich Gaspara, nata a Bellei il 13 aprile 1875.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7744)

N. 1440 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muscovich Anna Maria, figlio del fu Rocco e di Maria Radman, nato a Abrega (Parenzo) il 1° gennaio 1890 e abitante a Pulsano, insegnante elementare, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illegittima Xenia, nata ad Abrega (Parenzo) il 17 febbraio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7745)

N. 110 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Matteo, figlio di Tobia e di Nicolich Gerolima, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 10 novembre 1894 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nicoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pillepich Anna di Spiridione e di Marcich Mattea, nata a Unie il 25 febbraio 1897, ed ai figli nati a Unie: Tobia, il 1° novembre 1920; Riccardo, il 2 aprile 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7746)

N. 85 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giovanni, figlio di Domenico e di Radoslovich Mattea, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 6 luglio 1901 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radoslovich Celestina di Matteo e di Radoslovich Mattea, nata a Unie il 28 febbraio 1904, ed alla figlia Nives, nata a Unie il 29 ottobre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7747)

N. 102 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giuseppe, figlio di Andrea e di Lucia Nicolich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 17 agosto 1883 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carcich Oliva di Andrea e di Radoslovich Maria, nata a Unie il 5 gennaio 1888, ed ai figli nati a Unie: Giuseppe, il 1° aprile 1922; Palma, il 28 novembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7748)

N. 57 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Giovanni e di Nicolich Antonia, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 15 dicembre 1899 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carcich Maria di Andrea e di Antonia Carcich, nata a Unie il 21 giugno 1902, ed ai figli nati a Unie: Antonietta, il 3 giugno 1924; Giovanni, il 26 ottobre 1926; Caterina, il 30 aprile 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7749)

N. 56 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Marco e di Liubcovich Giacomina, nato ad Unie (Lussinpiccolo) il 19 dicembre 1863 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radoslovich Maria di Giovanni e di Nicolich Agata, nata a Unie il 1° settembre 1863, ed alla figlia Maria, nata ad Unie il 17 febbraio 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7750)

N. 49 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Andrea, figlio di Giovanni e di Segota Maria, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 7 dicembre 1883 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolich Mattea di Matteo e di Radoslovich Maria, nata a Unie il 21 settembre 1883, ed al figlio Andrea, nato a Unie il 1° marzo 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7751)

N. 109 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Martino, figlio del fu Andrea e della fu Zuliani Felicita, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 15 dicembre 1844 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7752)

N. 114 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Nicolò, figlio del fu Romolo e della fu Marin Caterina, nato a Lussinpiccolo il 26 giugno 1889 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scalco Regina illegittima del fu Matteo, nata a Selve (Jugoslavia) il 10 febbraio 1896, ed alla figlia Caterina, nata a Lussinpiccolo il 25 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7753)

N. 1492 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Chialich » e « Radolovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Radolovich Eufemia vedova Chialich Giovanni, figlia del fu Antonio e di Perzan Oliva, nata a Marzana (Dignano) il 17 maggio 1879 e abitante a Marzana (Dignano), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli » e « Chiali » (Radolli Eufemia vedova Chiali).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Chiali » anche ai figli, nati a Marzana: Antonio, il 10 giugno 1904; Maria, il 6 agosto 1909, ed in quello di « Radolli » alla figlia illegittima Albina, nata a Marzana il 27 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7754)

N. 863 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Michele, figlio di Simone e di Fosca Doblanovich, nato a Sanvincenti il 6 agosto 1889 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pecchizza Anna di Matteo e di Maria Percovich, nata a Sanvincenti il 20 giugno 1894, ed ai figli nati a Sanvincenti: Michele, il 30 dicembre 1919; Martino, il 24 settembre 1921; Anna, il 15 settembre 1923; Maria, il 7 settembre 1925; Mario, il 10 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7755)

N. 862 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Liverich, nato a Sanvincenti il 16 novembre 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Caterina di Giovanni e di Lucia Milovan, nata a Sanvincenti il 24 maggio 1879, ed ai figli nati a Sanvincenti: Antonio, il 21 maggio 1903; Michele, l'8 dicembre 1906; Caterina-Oliva, il 5 settembre 1908; Giuseppe, il 6 aprile 1910; Gregorio, il 4 marzo 1912; Eufemia, il 12 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI

(7756)

N. 865 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Natale, figlio del fu Natale e della fu Eufemia Pustianaz, nato a Sanvincenti il 15 settembre 1900 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pustianaz Giovanna di Giacomo e fu Maria Persich nata a Sanvincenti il 29 febbraio 1899, ed ai figli nati a Sanvincenti: Eufemia, il 31 dicembre 1921; Maria, il 6 agosto 1924; Giovanni, il 27 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7757)

N. 864 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paicovich Natale, figlio del fu Natale e della fu Fosca Dragoset, nato a Paicovi (Sanvincenti) il 15 aprile 1878 e abitante a Paicovi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Maria di Michele e di Follo Agata, nata a Folli (Sanvincenti) il 3 dicembre 1883, ed ai figli nati a Paicovi: Filippo, il 1° maggio 1921; Natale, il 6 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7758)

N. 866 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paus » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paus Giovanni, figlio del fu Martino e di Lucia Butcovich, nato a Boscari (Sanvincenti) il 16 aprile 1908 e abitante a Boscari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paicovich Maria di Matteo e di Caterina Petrovich, nata a Boscari il 20 novembre 1904; ed ai figli nati a Boscari: Maria, il 10 luglio 1927; Mario, il 3 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7759)

N. 911 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petersjch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petersich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Fosca Mazzan, nato a Sanvicenti il 18 maggio 1873 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petresi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Sanvincenti dall'or defunta Eufemia Persich: Eufemia, il 18 ottobre 1903; Fosca, l'11 agosto 1908; Giuseppe, il 29 marzo 1913; Michele, il 24 agosto 1907; Agata, l'11 agosto 1908; Martino, il 15 maggio 1920; Anna, il 12 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7760)

N. 912 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petersich Michele, figlio del fu Martino e della fu Maria Petersich, nato a Sanvincenti il 24 aprile 1852 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Agata Eufemia di Simone e di Maria Climan, nata a Sanvincenti l'8 febbraio 1859 ed alla nuora Preden Maria del fu Giovanni e di Oliva Chersan vedova del fu Martino Petersich, nata a Sanvincenti il 10 novembre 1886.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7761)

N. 850 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petranich Giacomo, figlio di Giacomo e di Valcich Maria, nato a Cherso il 25 febbraio 1884 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche la moglie Duda Gerolama del fu Giovanni e di Rodinis Antonia, nata a Cherso il 9 aprile 1888 ed ai figli, nati a Cherso: Giacomo, il 24 maggio 1912; Giovanni, il 13 febbraio 1916 e Laura, il 22 settembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7762)

N. 246 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pernich Antonio, figlio del fu Valentino e di Anna Nemarnich, nato a Rozzo d'Istria il 28 dicembre 1868 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pernici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nemarnich Anna di Matteo e di Antonia Farza, nata a Rozzo il 21 maggio 1871 ed ai figli nati a Rozzo: Giuseppe Antonio, il 1° aprile 1894; Giovanni, il 27 aprile 1897; Marco, il 18 aprile 1902; Rodolfo, il 4 maggio 1913; Giuseppina, il 20 aprile 1906; Pietro, il 31 marzo 1904 ed Antonio, il 4 ottobre 1895.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1931 - Anna X

Il prefetto: FOSCHI.

(7763)

N. 843 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Andrea, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Bellei (Ossero) il 1° ottobre 1899 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Maria del fu Marco e di Cucich Francesca, nata a Bellei il 15 febbraio 1903 ed ai figli nati a Bellei: Giuseppe, il 17 marzo 1925; Andrea, il 7 gennaio 1927; Francesca, il 14 giugno

1928; nonchè alla madre Musich Francesca del fu Domenico, ved. del fu Domenico Petrinich, nata a Orlez il 4 ottobre 1860.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7764)

N. 851 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Petrinich » e « Crivicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Crivicich Caterina ved. Petrinich Giovanni, figlia del fu Pietro e della fu Camalich Giovanna, nata a Ossero il 19 aprile 1875 e abitante a Ossero, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici » e « Petrini » (Crivici Caterina ved. Petrini).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Petrini» anche ai figli nati ad Ossero: Giovanni, il 10 gennaio 1904; Domenico, il 1° settembre 1908; Antonia, l'11 gennaio 1910; Maria, il 16 aprile 1911; Costantino, il 22 luglio 1912; Romana, il 14 dicembre 1913; Giovanna, il 3 marzo 1915; Gaudenzio, il 26 ottobre 1916; Valeria, il 28 dicembre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7765)

N. 847 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Aquilonia (Cherso) il 25 dicembre 1885 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Antonia di Giovanni e di Iuriaco Agostina, nata a Bellei il 4 maggio 1903 ed ai figli nati a Bellei: Maria, il 28 dicembre 1924; Giovanni, il 26 aprile 1926; Antonio, il 25 novembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7766)

N. 845 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Domenico, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Aquilonia (Cherso) il 9 agosto 1883 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Caterina del fu Marco e di Musich Caterina, nata a Bellei il 20 agosto 1890 ed ai figli nati a Bellei: Giovanni, il 1° dicembre 1911; Lucia, il 13 dicembre 1913; Caterina, l'8 maggio 1915; Maria, il 26 settembre 1918; Domenica, il 30 luglio 1922; Marco, il 12 febbraio 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7767)

N. 844 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Antonio, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Bellei (Ossero) il 12 giugno 1893 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dessanti Caterina del fu Giovanni e della fu Muscardin Antonia, nata il 28 febbraio 1893 ed ai figli nati a Bellei (Ossero): Antonia, il 17 novembre 1920; Antonio, il 7 marzo 1922; Mario, il 6 gennaio 1924; Rosaria, il 7 ottobre 1925; Giovanni, il 6 maggio 1927; Vittorio, il 15 febbraio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7768)

N. 846 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrinich Francesco, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Bellei (Ossero) il 9 ottobre 1896 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Toich Maria di Domenico e di Cucich Filomena, nata a Bellei il 9 febbraio 1901 ed ai figli nati a Bellei: Francesca, il 3 agosto 1924; Domenico, il 13 settembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7769)

N. 917 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Giuseppe, figlio del fu Gregorio e di Fosca Doblanovich, nato a Resanzi (Verteneglio) il 5 febbraio 1880 e abitante a Resanzi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Piglian Eufemia di Giovanni e di Lucia Burletta, nata a Boccardi il 6 settembre 1884 ed i figli nati a Resanzi: Giovanni, il 27 giugno 1907; Gregorio, il 9 settembre 1910; Fosca, il 23 gennaio 1913; Caterina, il 4 febbraio 1920; Anna, il 4 febbraio 1920; Maria l'8 febbraio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7770)

N. 878 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Fosca Percovich, nato a Sanvincenti il 12 marzo 1867 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Lucia fu Michele e fu Maria Filipovich, nata a Sanvincenti il 28 maggio 1873, ed ai figli nati a Sanvincenti: Eufemia, il 1° marzo 1903; Giuseppe, il 19 marzo 1905; Fosca, il 28 agosto 1906; Anna, il 26 luglio 1908; Lucia, il 19 maggio 1910; Giovanni, il 6 agosto 1913, nonchè alla nipote Anna illegittima di Eufemia, nata a Sanvincenti, il 10 maggio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7771)

N. 880 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Martino, figlio del fu Martino e della fu Eufemia Petrovich, nato a Sanvincenti il 16 febbraio 1861 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Doblanovich Agata fu Michele e di Mattea Ferlin, nata a Sanvincenti, il 13 dicembre 1860.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7772)

N. 868 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Antonio, figlio del fu Antonio e della Eufemia Scaaz, nato a Sanvincenti il 1° marzo 1869 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Saina Rosa fu Antonio e fu Maria Zidarich, nata a Barbana il 23 ottobre 1874, ed ai figli nati a Sanvincenti: Antonio, il 1° maggio 1899; Giovanni, il 22 dicembre 1903; Martino, il 22 settembre 1906; Natale, il 20 febbraio 1909; Maria-Rosa, il 12 luglio 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7773)

N. 873 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio del fu Gregorio e della fu Maria Carich, nato a Sanvincenti il 24 giugno 1891 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla cognata Xivolich Oliva fu Michele e di Fosca Drandich nata a Sanvincenti il 24 luglio 1887, ed ai nipoti figli del fu Antonio Percovich e di Oliva Xivolich, nati a Sanvincenti: Antonio, il 24 agosto 1907; Gregorio, il 22 febbraio 1910; Oliva, il 15 marzo 1913; Anna, il 25 luglio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7774)

N. 874 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio del fu Michele e di Mattea Cosglien, nato a Sanvincenti il 23 settembre 1860 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Piglian Fosca di Michele e di Missan Eufemia, nata a Sanvincenti il 14 dicembre 1868, ed ai figli nati a Sanvincenti: Oliva, il 20 ottobre 1906; Rosa, il 30 settembre 1909; Giovanni, il 15 dicembre 1900; nonchè alla nuora Percovich Rosa di Giorgio e di Maria Bursich, moglie di Giovanni Percovich, nata a Sanvincenti l'11 novembre 1904 ed alla nipote Milena-Maria, figlia di Giovanni e di Rosa Percovich, nata a Sanvincenti, il 17 febbraio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7775)

N. 889 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Michele, figlio del fu Michele e della fu Giovanna Percovich, nato a Sanvincenti il 30 agosto 1888 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzan Maria fu Matteo e fu Maria Missan, nata a Sanvincenti il 9 agosto 1892, ed ai figli nati a Sanvincenti: Pietro, il 28 agosto 1912; Rosa, il 6 marzo 1916; Mario, il 21 ottobre 1919; Giovanni, il 22 maggio 1926; Albina, il 7 marzo 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7776)

N. 869 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Madrussan, nato a Sanvincenti il 21 febbraio 1887 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Maria fu Martino e di Maria Percovich, nata a Sanvincenti il 28 ottobre 1894, ed i figli, nati a Sanvincenti: Maria, il 23 marzo 1913; Giuseppe, il 6 agosto 1914; Carlo, il 14 novembre 1917; Agata, il 5 ottobre 1920; Giovanni, il 9 novembre 1924; Anna il 30 dicembre 1928; nonchè al fratello Michele, nato a Sanvincenti, il 30 agosto 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X.

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7777)

N. 872 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio del fu Giorgio e di Eufemia Vorich, nato a Sanvincenti il 6 aprile 1857 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pecchizza Eufemia di Antonio e di Fosca Pecchizza nata a Sanvincenti il 24 settembre 1858.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7778)

N. 877 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Giovanni, figlio di Natale e della fu Bullessich Caterina, nato a Sanvincenti il 17 giugno 1888 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Persich Fosca di Martino e di Eufemia Percovich, nata a Sanvincenti il 13 febbraio 1897; ed ai figli, nati a Sanvincenti: Giovanni, il 29 ottobre 1919; Antonio, il 12 ottobre 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7779)

N. 879 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Maria Pigliaa, nato a Sanvincenti, il 13 settembre 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bullessich Maria fu Martino e fu Caterina Nivolich, nata a Sanvincenti il 31 ottobre 1875; ed ai figli nati a Sanvincenti: Fosca, il 15 maggio 1904; Giovanni, il 27 giugno 1906; Emilia, il 2 aprile 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7780)

N. 884 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Michele, figlio del fu Antonio e della fu Oliva Percovich nato a Sanvincenti il 27 novembre 1859, e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Eufemia di Giorgio e di Fosca Pecchizza nata a Sanvincenti il 17 maggio 1864, ed ai figli nati a Sanvincenti: Fosca, il 10 gennaio 1891; Maria, il 12 ottobre 1898 e Natale, il 2 agosto 1894; nonchè alla nuora Rosa Morosin di Martino e di Tian Caterina, nata a Canfanaro il 29 settembre 1898; ed ai nipoti, figli di Natale Percovich e di Rosa Morosin, nati a Sanvincenti: Maria, il 27 gennaio 1921; Anna, il 15 gennaio 1924; Natale, il 10 luglio 1925 ed Eufemia, il 22 ap[illegible].

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7783)

N. 882 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Matteo, figlio del fu Martino e di Doblanovich Caterina, nato a Sanvincenti il 16 settembre 1892 e abitante a Villa Salambatti di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Ferlin Maria di Giovanni e fu Percovich Fosca, nata a Sanvincenti il 4 settembre 1893 ed al figlio Matteo, nato a Sanvincenti da Maria Ferlin, il 12 dicembre 1912, al figlio Antonio, nato a Sanvincenti dalla fu Fosca Percovich il 24 agosto 1907, nonchè alla nuora Eufemia Doblanovich fu Michele e di Madrussan Maria, moglie di Antonio, nata a Sanvincenti il 2 aprile 1910, ed alla nipote Maria, figlia di Antonio e di Eufemia Doblanovich, nata a Sanvincenti il 4 gennaio 1929.

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7784)

N. 920 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Petrovich Pasquale, figlio del fu Matteo e della fu Maria Olavas, nato a Sanvincenti l'8 dicembre 1870 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Collich Fosca fu Giovanni e fu Maria Bartolich, nata a Barbana il 9 maggio 1880 ed ai figli nati a Sanvincenti: Giuseppe, il 15 marzo 1908; Giovanni il 18 marzo 1910 ed Antonio il 7 maggio 1920.

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7785)

N. 918 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Matteo, figlio del fu Giovanni e della Lucia Peressa, nato a Sanvincenti il 22 novembre 1889 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Liverich-Pelada Eufemia fu Giuseppe e fu Agata Butcovich, nata a Berbana il 9 settembre 1887 ed ai figli nati a Sanvincenti: Matteo, l'11 settembre 1910; Maria, l'8 dicembre 1912; Giovanni, il 31 ottobre 1915; Giuseppe, il 28 gennaio 1919; Martino, il 23 gennaio 1921; Antonio, il 17 gennaio 1923; Michele, il 6 marzo 1926 ed Eufemia-Alda, il 13 luglio 1928.

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7786)

N. 883 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Matteo, figlio del fu Matteo e di Fosca Vorich, nato a Smogliani (Sanvincenti) il 24 settembre 1869 e abitante a Smogliani, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Fosca di Michele e di Maria Milovan, nata a Smogliani il 1° maggio 1876, ed ai figli nati a Smogliani: Rosa, il 1° gennaio 1911; Maria, il 23 marzo 1913; Oliva, il 28 dicembre 1917; Matteo, l'8 novembre 1900; nonchè alla nuora Crisman Maddalena di Giovanni e di Giuseppina Suffich, moglie di Matteo Percovich, nata a Smogliani il 21 settembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7787)

N. 867 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Antonio, figlio di Antonio e della fu Agata Mazzan, nato a Pusti (Verteneglio) il 27 novembre 1875 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milovan Fosca di Michele e di Milovan Maria, nata a Pusti il 24 dicembre 1876, ed ai figli nati a Pusti: Oliva, il 18 marzo 1899; Giovanni, il 28 gennaio 1902; Maria Maddalena, il 22 luglio 1907; Martino, il 9 ottobre 1909 ed Antonio, il 18 aprile 1904; nonchè alla nuora Tian Maria di Francesco e di Maria Famich, moglie di Antonio, nata a Sanvincenti il 26 febbraio 1910 nonchè alla nipote Vittorina-Maria, figlia di Antonio e di Tian Maria nata a Sanvincenti il 24 marzo 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7788)

N. 890 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Natale, figlio del fu Antonio e di Maria Dochich, nato a Sanvincenti il 22 settembre 1865 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Natale, nato a Sanvincenti dell'or defunta Caterina Bullessich il 4 giugno 1898; alla nuora Percovich Rosa di Michele e di Rade Rosa moglie di Natale Percovich, nata a Sanvincenti il 15 febbraio 1901, ed ai nipoti, figli di Natale e di Percovich Rosa, nati a Sanvincenti: Anna, il 21 luglio 1926; Maria, il 10 gennaio 1928 ed Antonio, il 28 gennaio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7789)

N. 881 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Percovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Percovich Matteo, figlio del fu Giorgio e della fu Fosca Pecchizza, nato a Sanvincenti il 27 aprile 1859 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percuzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla maglie Percovich Fosca di Antonio e di Oliva Percovich nata a Sanvincenti il 3 febbraio 1862, ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria Rosa, il 14 dicembre 1891 e Giovanni, il 25 maggio 1897, nonchè alla nuora Carich Anna-Maria di Giovanni e di Eufemia Percovich moglie di Giovanni Percovich, nata a Sanvincenti il 22 ottobre 1897.

Il présente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7790)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, in data 2 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185, dell'8 agosto 1934-XII, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

(10064)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, contenente disposizioni relative ad alcune particolari condizioni di carriera del personale universitario (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1934-XII).

(10065)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente la istituzione di Istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 1934-XII).

(10066)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, concernente l'istituzione in Torino dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1934-XII).

(10067)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 2 novembre corrente, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, concernente provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

(10068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 232.

Media dei cambi e delle rendite
del 6 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.735
Inghilterra (Sterlina)	58.65
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.95
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.30
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.35
Id 3,50 % (1902)	87.125
Id 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3,50 %	88.80
Buoni novennali 5 % Scadenza 1934	100 —
Id. id. 5 % id 1940	104.85
Id. id. 5 % id 1941	105.10
Id. id. 4 % id 1943	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.89

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Consiglio Rumo » in provincia di Como.

Con R. decreto 17 agosto 1934, n. 6025, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre successivo, registro n. 19, foglio n. 318, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Consiglio Rumo », con sede in Gravedona, provincia di Como.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 114 ditte, con un comprensorio di ettari 32.97.65 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati tenutasi a norma di legge, in Consiglio Rumo il 26 novembre 1933

(10013)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Maso Grotti in provincia di Trento.

Con R. decreto 13 settembre 1934, n. 7450, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre corrente, registro n. 21, foglio n. 43, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Maso Grotti, con sede in Folgaria, provincia di Trento.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 12 ditte, con un comprensorio di ettari 29.46.43 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in località Guardia di Folgaria il 24 aprile 1934.

(10014)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica integrale nel territorio di Montalto di Castro (Viterbo).

Con decreto Ministeriale 23 ottobre 1934-XII, n. 6157, è stato approvato, con alcune integrazioni e modifiche, lo statuto del Consorzio per la bonifica integrale nel territorio di Montalto di Castro (Viterbo).

(10015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato disposto dal nobile cav. uff. ing. Emilio de Streus.

Con decreto del 19 ottobre 1934 - Anno XII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 5000 disposto a suo favore dal nob. cav. uff. ing. Emilio de Streus.

(10009)

Annullamento d'ufficio delle deliberazioni degli enti locali della provincia di Ferrara relative a ripartizione dei sussidi per la ferrovia Ferrara-Codigoro.

Con R. decreto 10 agosto 1934 è stato disposto l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni adottate nel gennaio 1932 dall'Amministrazione provinciale di Ferrara e dai comuni di Ferrara, Ostellato, Migliarino, Massafiscaglia e Codigoro per la ripartizione dei sussidi concessi alla Società concessionaria della ferrovia Ferrara-Codigoro.

(10012)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Mantova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di prima classe (grado 3°) vacante nel comune di Mantova, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 gennaio 1935-XIII domanda in carta da bollo da L. 5, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

3° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

4° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

5° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico di sana e robusta costituzione;

7° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10057)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 80 posti di segretario in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1934-XII, n. 1791;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/152139 in data 22 ottobre 1934-XII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 80 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

GRADUATORIA DI MERITO
del concorso a 80 posti di segretario in prova.

1. Calì Elio.
2. Impallomeni Renato.
3. Arzilla Antonio.
4. Preve Carlo.
5. D'Alema Pietro.
6. Riva Virgilio.
7. Ricci Francesco.
8. Caccia Vincenzino.
9. Romeo Aldo.
10. Boccalone Mario.
11. Barberini Francesco.
12. Tucci Pasquale.
13. Curato Renato.
14. Salvatore Amerigo.
15. Fraschetti Ferruccio.
16. Chillemi Paolo.
17. Morelli Renato.
18. Cherchi Vindice.
19. Venzano Ugo.
20. Gropaiz Riccardo.
21. Rocco Aldo.
22. Cioffi Ettore.
23. Vecchietti Alberto.
24. Coffaro Giuseppe.
25. Celona Rodolfo.
26. Leone Mariano.
27. Bassani Angelo.
28. Vallini Carlo
29. Pinto Giovanni.
30. Prala Luigi.
31. Finizio Luigi.
32. Caruso Angelo.
33. Donati Alessandro.
34. Del Sonno Angelo.
35. Arillotta Paolo.
36. D'Ambrosi Fernando.
37. Picciocchi Michele.
38. Mocchegiani Oberdan.
39. Marchione Danilo.
40. Morina Antonio.
41. Sebastiani Augusto.
42. Raffaele Gaetano.
43. Della Casa Emanuele Carlo.
44. Cavallo Attilio.
45. Lo Faro Domenico.
46. Tiberio Domenico.
47. Ciocchetti Lorenzo.
48. Cerulli Eugenio.
49. Bertoni Giuseppe.
50. Borgna Mario.
51. Fortuna Dante.
52. Ferrerini-Porcinai Vincenzo.
53. Federici Renato.
54. Fedele Paolino.
55. De Bello Antonio.
56. Castrica Erminio.
57. Giancola Angelo.
58. Barbera Salvatore.
59. Grisorio Guido.
60. Beolchini Alessandro.
61. Argento Giuseppe.
62. Di Caro Salvatore.
63. Ardizzone Adolfo.
64. Cavrotti Bruno.
65. Calabrese Ettore.
66. Benedetti Ferdinando.
67. De Leo Agatino.
68. Marelli Renato.
69. Covatta Michelangelo.
70. Mezzetti Renato.
71. Cannizzo Gregorio.
72. Attanasio Arturo.
73. Dini Gesualdo.
74. Pascucci Giovanni.
75. Di Tommaso Agostino.
76. Casini Aldo fu Armando.
77. Minasi Alessandro.
78. Ancidei Arturo.
79. Tanca Giuseppe.
80. Sardo Ettore.

(10051)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 90 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 1.

È aperto un arruolamento per n. 90 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini, che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) non oltrepassino gli anni 25 ed abbiano compiuti gli anni 19 alla data di inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica, nè iscritti nella leva di mare dell'anno in corso;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) siano iscritti al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento;

e) contraggano, all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni 3.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 31 dicembre c. a., la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 5 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola al « Comando 1ª Legione portuaria - Centro reclutamento - Genova ».

Gli aspiranti iscritti alla M. V. S. N. dovranno trasmettere la domanda, corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando della 1ª Legione portuaria.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita,

b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e vidimata per conferma dal prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante l'iscrizione al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero della città in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F., o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N. o la Regia aeronautica per espulsione, per negata rafferma o per riforma.

(I candidati che hanno superati gli anni 21 e che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato dell'esito di leva);

h) dichiarazione di accettazione della ferma di anni 3 con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola allievi della Milizia portuaria;

i) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,70;

l) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

m) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

n) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente articolo 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando Gruppo Legioni Milizia portuaria, si riserva di escludere dal concorso, con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire alla 1ª Legione portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 5, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla 1ª Legione portuaria (Centro di reclutamento - Genova) per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

L'inizio delle chiamate a visita medica avverrà a partire dal 1° marzo 1935-XIII.

La chiamata sarà effettuata dalla 1ª Legione portuaria a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in 3ª classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tranviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della 1ª Legione portuaria.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Apposita commissione, esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria. I primi 90 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio;

c) i provenienti dalla M.V.S.N.;

d) gli insigniti di medaglia al valore;

e) gli orfani di guerra ed i figli di mutilati di guerra o per causa fascista;

f) i più giovani di età.

I vincitori del concorso verranno inviati a presentarsi alla Scuola il mattino del 1° aprile 1935-XIII, alle ore 9. A tale scopo il Centro di reclutamento invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corsi.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° aprile 1935-XIII.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Aritmetica - Nozioni di storia e geografia - Nozioni Codice marina mercantile - Codice penale e di procedura penale e leggi di P. S. - Istruzione militare teorico-pratica.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva, qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli allievi.

Agli allievi spetta la paga giornaliera netta di L. 9,25. Le spese di vitto, biancheria, barbieria, riparazioni calzature e bucato sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga mensile.

Art. 11.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria. Premi di rafferma. Assicurazione.

Ai militi portuari effettivi sono corrisposti i seguenti assegni giornalieri salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561:

paga giornaliera ed aumento del 10 per cento, L. 9,80;
indennità Milizia portuaria, L. 3,50;
indennità caro-viveri, L. 0,40.

I militi che si raffermano hanno diritto:

al termine della 1ª rafferma (anni 6) a L. 3000;
al termine della 2ª rafferma (anni 9) a L. 2000;
al termine della 3ª rafferma (anni 12) a L. 1000;

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge suindicati.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese dell'Amministrazione.

Tutto il personale appartenente alla Milizia portuaria è assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni in base ad apposita convenzione che prevede il pagamento di congrui capitali all'atto della cessazione dal servizio e in caso di premorienza.

I sottufficiali che si trovano in servizio ed abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia portuaria, potranno concorrere ai posti che si rendessero vacanti nella carriera d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, nella misura stabilita dalle particolari disposizioni vigenti in materia per ogni singola Amministrazione.

Roma, addì 1° novembre 1934 - Anno XIII

Il luogotenente generale comandante: VITTORIO RAFFALDI.

(10050)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.